

Numero FAQ: 16-003

Prescrizioni antincendio AICAA, edizione 2015

Elenco direttive antincendio 16-15 / Vie di fuga e di soccorso

Cifra, Capoverso: [3.6.1](#)

Tema: Requisito al concetto di soggiorno nelle piccole attività di alloggio

Data della decisione: 15.01.2015

Domanda:

La cifra 3.6.1 della direttiva "Vie di fuga e di soccorso" richiede che le vie di fuga orizzontali nelle attività di alloggio [a] sono da suddividere in modo da costituire due compartimenti tagliafuoco indipendenti. Al capoverso tre della stessa cifra viene indicato a quali condizioni le camere possono essere raggruppate per formare unità abitative.

Nel caso normale le vie di fuga nelle attività di alloggio [a] hanno il seguente aspetto:



Grafico: caso normale di attività di alloggio [a] con ≥ 3 piani

Nelle attività di alloggio [a] molto piccole, con 3 o più piani, dove le distanze delle vie di fuga da ogni punto del fabbricato verso una via di fuga verticale sono inferiori ai 20 m, devono anche essere comprese le vie di fuga orizzontali tra le vie di fuga verticali (consultare il grafico seguente)? Questo non viene esplicitamente richiesto nelle prescrizioni; il cpv. 1 della cifra 3.6.1 lo lascia tuttavia presupporre. Oppure contrariamente a questa supposizione, sarebbe sufficiente per l'evacuazione orizzontale ed il concetto di soggiorno, il cambio da una zona antistante utilizzata in un'altra zona antistante realizzata come compartimento tagliafuoco separato?




Grafico: "piccole" attività di alloggio con ≥ 3 piani

Risposta comitato PA:

- La cfr. 3.6.1, cpv. 1, prevede la possibilità di un'evacuazione orizzontale all'interno del piano. Resta inteso che l'evacuazione deve avvenire in un'area separata resistente al fuoco, la quale è accessibile da un'altra via di fuga verticale.
- Nelle attività di alloggio [a] (come rappresentato nel grafico 2), nelle quali in base alla lunghezza delle vie di fuga è possibile l'evacuazione nell'unità abitativa adiacente, è sufficiente gestire l'evacuazione orizzontale in questa, un'unità abitativa formante un proprio compartimento tagliafuoco. La condizione comunque è che le porte che conducono alle vie di fuga verticali e le porte tra le due unità abitative abbiano una resistenza al fuoco EI 30 e che la praticabilità sicura (= porte non chiudibili) tra le due unità abitative sia garantita organizzativamente in ogni momento.

Nota esplicitiva / interpretazione

FAQ resa pubblica